



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 62 DEL 29 dicembre 2014

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE B

Gare del 28 dicembre 2014 - Ventunesima giornata andata

Avellino-Brescia 2-0
Bari-Spezia 0-3
Catania-Carpi 0-2
Frosinone-Vicenza 1-0
Livorno-Pescara 1-2
Modena-Latina 0-0
Perugia-Cittadella 3-1
Pro Vercelli-Trapani 1-0
Varese-Ternana 2-0
Virtus Entella-Crotone 1-1
Virtus Lanciano-Bologna 1-2

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 29 dicembre 2014, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 29 DICEMBRE 2014

Il Presidente
Andrea Abodi

62/218





" " " N. 25

1) SERIE B

Gare del 28 dicembre 2014 - Ventunesima giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

Gara soc. PRO VERCELLI – Soc. TRAPANI

Il Giudice Sportivo,

ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva (fax delle ore 12.45 odierne) segnalazione ex art. 35, 1.3, CGS circa la condotta tenuta al 8° del primo tempo dal calciatore **Emmanuelo Simone** (Soc. Pro Vercelli);

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale;

osserva:

nelle circostanze segnalate, il calciatore vercellese procedeva palla al piede ed in velocità all'interno dell'area di rigore trapanese allorché veniva affrontato nell'azione dal portiere della squadra avversaria.

Ritiene questo Giudice che il comportamento dell'attaccante Emanuello non possa non destare delle perplessità, per una perdita di equilibrio apparentemente "anticipata" rispetto al punto di contatto con l'avversario e per la "enfaticizzazione" nel movimento di caduta al suolo, ma le immagini televisive disponibili, per l'angolazione delle riprese, non consentono di verificare, sgombrando il campo da ogni dubbio, se e in che misura il piede destro sia stato urtato dalla spalla del calciatore trapanese, così come ritenuto dal Direttore di gara.

Da tale carenza di prova certa sulla materiale dinamica dell'episodio consegue l'impossibilità di formulare una inequivoca valutazione sull'intenzionalità da parte del calciatore Emanuello di trarre in inganno l'Arbitro, simulando un inesistente fallo ovvero accentuando gli effetti di un irrilevante contatto.

62/219





Non sussistendo, pertanto, quell' "evidenza", normativamente richiesta ex art. 35 n. 3 CGS, di una pur probabile simulazione,

P.Q.M.

delibera di non adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore **Emmanuelo Simone** (Soc. **Pro Vercelli**) in merito al comportamento segnalato dal Procuratore federale.

* * * * *

a) **SOCIETA'**

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della ventunesima giornata andata sostenitori delle Società **Bari, Frosinone e Perugia** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * *

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. **BOLOGNA** per avere suoi sostenitori, al 27° del secondo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco che causava l'interruzione della gara per circa un minuto; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

62/220





b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE

MONZON Luciano Fabian (Catania): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Sesta sanzione); per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00

SODDIMO Danilo (Frosinone): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BREMEC Suarez Nicolas (Vicenza): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CECCARELLI Luca (Spezia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

GENTILI Matteo (Vicenza): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

GOMIS Lys (Trapani): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

GORI Mirko (Frosinone): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

HMAIDAT Ismail (Brescia): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

62/221





MECCARIELLO Biagio (Ternana): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

MINALA Joseph Marie (Bari): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BUSELLATO Massimiliano (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

GAGLIOLO Riccardo (Carpi): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

GOLDANIGA Edoardo (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

JANSE Jens (Ternana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

LAMBRUGHİ Alessandro (Livorno): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

MAZZONI Luca (Livorno)

62/222





PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

NONA SANZIONE

SCIAUDONE Daniele (Bari)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

BROSCO Riccardo (Latina)
COMOTTO Gianluca (Perugia)
DOS SANTOS MACHADO Claiton (Crotone)
FERRARI Gianmarco (Crotone)

SESTA SANZIONE

BANI Mattia (Pro Vercelli)
CARACCILO Antonio (Brescia)
CIONEK THIAGO Rangel (Modena)
DOKOVIC Damjan (Livorno)
KONE Moussa (Avellino)
LOLLO Lorenzo (Carpi)
MEMUSHAJ Ledian (Pescara)
OIKONOMOU Marios (Bologna)
RAMOS BORGES Emerson (Livorno)
STRUNA Aljaz (Carpi)

QUINTA SANZIONE

BAKIC Marko (Spezia)
LUCI Andrea (Livorno)
LUONI Francesco (Varese)
VALENTINI Nahuel (Spezia)

62/223





AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

BJARNASON Birkir (Pescara)
CARACCILOLO Andrea (Brescia)
FAZZI Nicolo (Perugia)
GARICS Gyorgy (Bologna)
IACOPONI Simone (Virtus Entella)
MOSCATI Marco (Livorno)
ODJER Moses (Catania)
ZAMPANO Francesco (Pescara)

SECONDA SANZIONE

COPPOLA Ferdinando (Bologna)
DAI Antonino (Trapani)
DELEIDI Alessandro (Cittadella)
GOZZI Simone (Modena)
SCAGLIA Massimiliano (Pro Vercelli)
SUCIU Sergiu (Crotone)

PRIMA SANZIONE

ALMICI Alberto (Latina)
GALLO Agostino (Catania)
PARISI Tino (Catania)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

GERARDI Federico (Cittadella)

AMMONIZIONE

QUINTA SANZIONE

CAPEZZI Leonardo (Varese)

62/224





MANIERO Riccardo (Pescara)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

ARDIZZONE Francesco (Pro Vercelli)

MARCHI Ettore (Pro Vercelli)

SECONDA SANZIONE

CHICHIZOLA Leandro (Spezia)

FOSSATI Marco Ezio (Perugia)

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (PRIMA SANZIONE)

CURIALE Davis (Frosinone): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

c) ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

FUSCO Pietro (Spezia): per avere, al 28° del secondo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale rivolgendo al Direttore di gara espressioni ingiuriose; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

BERTI Rossano (Bari): per avere, al 40° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato platealmente l'operato arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

STELLONE Roberto (Frosinone): per avere, all'11° del primo tempo, impedito al pallone di uscire dal terreno di gioco; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

Il Giudice Sportivo
avv. Emilio Battaglia
" " "

62/225

